



ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI REGIONE SICILIA



Via Matteo Bonello n. 2 c/o Arcivescovado - 90134 PALERMO -
Aderente al Forum del III° Settore, al FORAGS Sicilia e all'Associazione Europea dei Genitori (EPA)
Iscritta al n. 502 del registro regionale delle organizzazioni di volontariato con DD n. 30 del 9/3/2001
C.F. 97142060827 e-mail: agesicilia@libero.it tel 0916261530 fax 091347225
cell. 3382435949

SEDE OPERATIVA VIA VITTORIO ALFIERI N. 36 90144 PALERMO

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA A.GE REGIONE SICILIA 26 OTTOBRE 2020

Oggi 26 ottobre 2020, alle ore 17,00 si è riunita in seconda convocazione presso lo Studio dell'avv. Giuseppe Russo via Vittorio Alfieri n. 36, Palermo, dopo regolare convocazione, inviata l'8 ottobre 2020, l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione Italiana Genitori A.Ge. Regione Sicilia, per discutere il seguente Ordine del Giorno:

Approvazione delle modifiche statutarie, a norma dell'articolo 18 dello Statuto Vigente:

“Art. 18 Modifiche allo Statuto - 18.1 - Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi o da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti”

Presiede il Presidente Provinciale Sebastiano Maggio, verbalizza il Segretario Giuseppe Russo

Il Presidente dichiara che sono presenti 8 Associazioni locali su 10 iscritte e che sono stati raggiunti i $\frac{3}{4}$ degli aderenti per la validazione dell'Assemblea Ordinaria. Le Associazioni Age Locali presenti sono:

Age Provincia di Palermo rappresentata dal suo presidente Sebastiano Maggio, Age Giuseppe Pitre rappresentata dal suo Presidente Francesco La Barbera, Age Campobello di Mazara rappresentata dal suo Presidente Angela Stallone, Age Giardini Naxos rappresentata dal suo presidente Santina Villari, Age Mazzarino rappresentata dal suo Presidente Concetta Volpe, Age Camporeale rappresentata dal suo Presidente Anna Vaccaro, Age Bagheria rappresentata dal suo Presidente Santo Cipolla, Age Bagheria Distretto 39 rappresentata dal suo Presidente Maria Puleo.

Sono altresì presenti i seguenti Soci: Angelo Gallo, Giuseppe Russo, Salvo Palumbo, Giuseppa Curti Giardina, Rosj Pampallona.

L'Assemblea è valida.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) per il mantenimento della qualifica di associazione di volontariato. Da, quindi lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

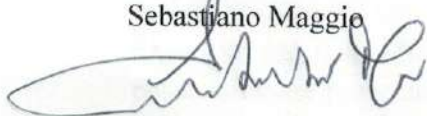
Intervengono per chiarimenti i soci Giuseppe Russo, Francesco La Barbera, Concetta Volpe, Angela Stallone, Santo Cipolla, Santina Villari al termine della discussione, lo Statuto si compone di 26 articoli e viene messo in votazione nella sua interezza.

Tutti i soci presenti esprimono parere favorevole. Lo Statuto è approvato dall'Assemblea all'unanimità.

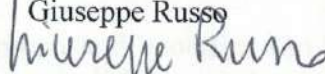
Il presidente dichiara approvato il nuovo Statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), come modificato dall'art. 26 del DLGV 105 e del 23.08.2018.

Null'altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 18,30.

Il Presidente
Sebastiano Maggio



Il Segretario Verbalizzante
Giuseppe Russo



Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Territoriale di Palermo
Registato il 28/10/2018 al n. 3824 serie 3A
Pagate € 6,00



ADEGUAMENTO STATUTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI – AGE SICILIA ODV

Circolare del 27.12.2018 - Modifiche obbligatorie



ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA.

È costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice civile, e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI – AGE SICILIA – Organizzazione di volontariato, in breve **A.Ge. SICILIA - ODV**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Palermo.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città.

L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

ART. 2 - IDENTITA'

L'A.Ge. Sicilia ODV è indipendente da ogni movimento politico e confessionale, opera nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana, dalle Dichiarazioni Universali dei Diritti dell'Uomo e del Fanciullo e dall'Etica cristiana.

L'associazione è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art.32 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Essa aderisce alla Associazione Italiana Genitori, A.Ge. Nazionale, della quale accetta lo Statuto generale, le linee programmatiche, le direttive a carattere nazionale, gli oneri associativi.

ART. 3 - STRUTTURA

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative.

L'A.Ge. Sicilia ODV è un'Associazione a struttura democratica, con disciplina uniforme del rapporto associativo dei soci, escludendo la temporaneità della partecipazione. I soci (rappresentanti delle A.Ge. locali) hanno diritto di voto singolo in ogni deliberazione, inclusa quella relativa all'approvazione e alla modifica dello Statuto e per la nomina degli Organi Direttivi.

L'A.Ge. Sicilia ODV è un ente non commerciale, è senza scopo di lucro, con il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione. Tutte le cariche associative sono gratuite.

ART. 4 – SCOPI, FINALITA' E ATTIVITA'.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare di utilità sociale in particolare tutte le azioni atte a supportare il ruolo del genitore nel mondo della scuola e nella società.

L'associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e valorizzazione e diffusione dei simboli nazionali: Costituzione, Inno Nazionale e Tricolore;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - r) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità;
- L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:
- Individuare e approfondire quanto concerne il bene e l'interesse della famiglia e dei figli sotto il profilo educativo, sociale, culturale, etico, fisico e psicologico;



- Sostenere la responsabilità educativa dei genitori nei confronti della scuola e dei problemi posti dai mass-media e dall'ambiente sociale nel quale vivono i loro figli, per individuare le modalità di presenza ed i settori di intervento;
- Fornire aiuto e consulenza ai genitori per il miglior sviluppo della loro personalità e di quella dei figli;
- Favorire percorsi di integrazione dei bambini diversamente abili e delle loro famiglie nella scuola e nella vita sociale;
- Promuovere attività di educazione interculturale;
- Contribuire al miglior compimento dell'opera degli educatori (genitori, insegnanti, operatori, ecc.) promuovendo a tal fine corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa atta allo scopo;
- Stimolare la costituzione di tutti quegli organismi attraverso i quali può realizzarsi la partecipazione della famiglia alla vita dell'istituto scolastico e della comunità sociale;
- Intervenire presso le autorità competenti per proporre le soluzioni più idonee riguardanti le problematiche educative e familiari;
- Promuovere azioni di tutela degli interessi collettivi, relativi alle proprie finalità associative.
- Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.33 del Codice del terzo settore e da altre disposizione di legge in materia.

ART. 5 - ASSOCIATI

Sono soci dell'A.Ge. Sicilia ODV le A.Ge. locali che versano la quota associativa annuale all'Associazione Italiana Genitori APS e qualora previsto anche all'A.Ge. Sicilia ODV.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

ART.6 – ASSOCIAZIONI A.GE. LOCALI



L'Associazione A.Ge. locale è costituita da genitori e da coloro che legalmente o di fatto ne esercitano la potestà, che si aggregano stabilmente per raggiungere gli scopi dell'A.Ge. nazionale - Associazione Italiana Genitori APS.

Possono associarsi all'A.Ge. locale le persone che condividono fini e scopi dell'A.Ge. Sicilia ODV anche se non genitori.

Ogni A.Ge. locale deve dotarsi di Statuto ed eleggere un Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e gli organismi previsti dalle normative vigenti. Essa gode di autonomia amministrativa e gestionale, con diretta responsabilità degli organi locali.

Lo Statuto dell'A.Ge. locale deve contenere integralmente quanto previsto nell'art.4 del presente statuto.

Il Presidente dell'A.Ge. locale la rappresenta presso l'A.Ge. Sicilia ODV.

ART. 7 - ADESIONI

Possono aderire all'A.Ge. Sicilia ODV, le A.Ge. Locali attraverso il Presidente (un suo delegato) o, a far data dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore le A.Ge. locali (ODV, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro) nei limiti dell'art.32 del codice del Terzo Settore, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica del Rappresentante legale;
- I dati associativi, nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- Copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del codice fiscale.
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

L'A.Ge. che presenta la domanda di ammissione può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.8 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento delle quote previste dall'art. 3 del presente statuto, hanno diritto di voto in proprio e per delega
- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- Frequentare i locali dell'associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Essere rimborsati dalle spese preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'attività di volontariato;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e gli eventuali Regolamenti interni;
- Versare la quota associativa nazionale e l'eventuale quota associativa regionale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea;
- Svolgere la propria attività, senza fini di lucro, anche indiretto;

ART. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per scioglimento A.Ge. locale, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione Italiana Genitori A.Ge. Sicilia ODV sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Il Presidente Regionale;
- Organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato).

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ART. 11 – ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.





Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie avviene mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita per lettera semplice, oppure per posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo e, qualora ne ricorra la necessità, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulla esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati

ART. 12 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (CONSIGLIO DIRETTIVO)

L'Organo di amministrazione è ciò che viene comunemente chiamato Consiglio Direttivo ed è in sostanza l'Organo di gestione.

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.



Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il bilancio consuntivo di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;¹
 - documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- u delibera del CD sono stabiliti e approvati i limiti di spesa entro i quali possono essere effettuati i rimborsi spesa da concedere agli organi eletti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta. Nelle votazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le decisioni sono verbalizzate in apposito registro accessibile a tutti i Consiglieri.

IL Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 membri ad un massimo di 5 membri stabiliti in sede dell'assemblea elettiva, possono partecipare alle riunioni del CD i presidenti/delegati di tutte le associazioni locali con funzione consultiva.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente o su formale richiesta della maggioranza dei componenti che dovrà motivare la richiesta. La riunione può avvenire in videoconferenza, previa verifica della regolarità della costituzione, l'accertamento dell'identità e la legittimazione dei presenti e della loro votazione, che risulteranno da verbale della riunione stessa.

L'avviso di convocazione, che può essere inviato anche via e-mail, deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, nonché data, luogo e ora della riunione, ed essere inviato almeno 15 giorni prima della riunione.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, comunicano la variazione dei dati del Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore.

ART. 13 - PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente regionale rappresenta l'Associazione Genitori A.Ge. Sicilia che ODV presso le istituzioni del territorio regionale, coordina le attività comuni, promuove lo sviluppo associativo, controlla che le



attività delle Associazioni A.Ge. locali della Regione si svolgano nello spirito dell'identità dell'A.Ge. nazionale Associazione Italiana Genitori APS.

Il Presidente regionale è il rappresentante di riferimento nella Consulta delle Regioni presso l'A.Ge. nazionale per la propria regione.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14 - SCADENZA INCARICHI

Gli incarichi elettivi previsti dal presente statuto hanno durata triennale. L'incarico di Presidente può essere rinnovato una sola volta consecutivamente alla prima. Gli incarichi assunti in sostituzione di altra persona precedentemente eletta scadono alla scadenza naturale del mandato della persona sostituita.

ART. 15 - VICE PRESIDENTE REGIONALE

Il Vice Presidente, eletto dal CD, ha il compito di collaborare con il Presidente nel governo, nella promozione e nella rappresentanza dell'Associazione.

Su delega del presidente presiede le sedute del Consiglio Direttivo.

Fa parte di diritto di ogni gruppo di studio e lavoro.

ART. 16 - SEGRETARIO

Il Segretario, eletto dal CD, dirige gli uffici dell'associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal CD, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare: redige i verbali dell'assemblea dei soci e del CD, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro soci.

ART. 17 - TESORIERE

Il tesoriere, eletto dal CD, sovrintende alla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione, anche nei suoi aspetti di connessione con gli organismi coordinati, avvalendosi dei propri collaboratori.

Prepara le relazioni di bilancio Consuntivo accompagnandolo da apposita relazione.

Coordina la ricerca del sostegno economico dell'Associazione.

ARTICOLO 18 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30 del Codice del Terzo Settore.²

Esso resta in carica 3 anni per la stessa durata del consiglio direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall' art.31 del Codice del Terzo Settore³, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

ART. 19 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.20- DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 21 – RISORSE ECONOMICHE

Le entrate dell'associazione sono costituite:





- dalla eventuale quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- dagli eventuali contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da proventi derivanti dalle attività previste dall' art. 84 del Codice del Terzo Settore;
- da proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
- Da ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

ART. 22 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali. I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

ART. 23 - LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presentando una richiesta scritta anche via email al CD che deve rispondere entro 30 giorni. Contro il diniego di accesso è previsto il ricorso all'assemblea dei soci.

ART. 24 - NORME DI FUNZIONAMENTO

Le eventuali norme di funzionamento (Regolamento) sono predisposte e approvate dal Consiglio Direttivo;

- Sono rese note con comunicazioni ai soci via email;

- Tutti gli associati possono richiederne copia personale.

ART. 25 - NORME DI FUNZIONAMENTO

Le eventuali norme di funzionamento (Regolamento) sono predisposte e approvate dal Consiglio Direttivo;

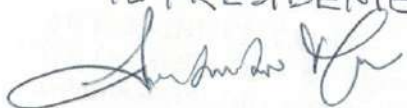
- Sono rese note con comunicazioni ai soci via email;
- Tutti gli associati possono richiederne copia personale.

ART. 26 - RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91, finché applicabile, al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Con riferimento alle disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali, al presente atto di modifica statutaria di Ente del Terzo Settore si applicano le disposizioni di cui art 82, comma 3 e 5, del DLGV 117/2017 come modificato dall'art. 26 del DLGV 105/2018, al fine di ottenere l'esenzione dell'Imposta di Registro e dell'Imposta di Bollo.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

